



Penelope Lombardia
Via Martiri della Libertà, 30
23822 Bellano (LC)
Cell. 339.7311347

presidente@penelopelombardia.org

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 04 OTTOBRE 2022

In data martedì 04 Ottobre 2022 alle ore 18.30 a seguito convocazione scritta, si è svolta a Cinisello Balsamo presso i locali della Protezione Civile l'assemblea ordinaria di "Penelope Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Associazione Territoriale Lombardia con il seguente o.d.g.

- Approvazione statuto a seguito comunicazione ricevuta dall'ufficio RUNTS e relative modifiche
- Varie ed eventuali

I lavori dell'assemblea si sono aperti con la lettura della comunicazione ricevuta dall'ufficio RUNTS della provincia di Lecco, in allegato, a seguire la lettura delle variazioni degli articoli come da indicazioni ricevute relativamente al nuovo Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117). Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

L'assemblea delega il legale rappresentante a deliberare per l'assemblea in caso di ulteriori variazioni di modifica formale richieste dall'ufficio RUNTS con relativa ratifica nell'assemblea successiva.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente fa presente ai soci che gli adeguamenti statutari sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

In particolare le modifiche connesse all'entrata in vigore della Riforma, essendo state richieste dal Legislatore entro 24 mesi dall'entrata in vigore del CTS (come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, art. 32) non saranno soggette ad imposta di registro.





Lombardia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
- ONLUS -

www.penelopeitalia.org

Penelope Lombardia
Via Martiri della Libertà, 30
23822 Bellano (LC)
Cell. 339.7311347

presidente@penelopelombardia.org



Per quanto concerne, invece, l'imposta di bollo l'esenzione è applicabile in quanto l'associazione, in quanto già iscritta nei registri delle ODV

Il legislatore ha voluto così tutelare gli enti che non devono subire un aggravio di oneri amministrativi in seguito ad una specifica imposizione di legge; ogni altra eventuale modifica statutaria voluta dall'ente rimane invece soggetta ad imposta di registro.

La seduta si chiude alle ore 20:00 circa.

Valentina Zaniolo
Presidente Penelope Regione Lombardia



Antonella Cofferati
Segretario Penelope Regione Lombardia

AGENZIA delle ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO

Data 11/10/2017 Serie 3 N. 803

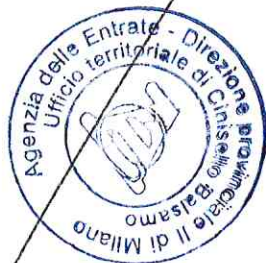
ABI CAB E ATO ESENTE

AI SENSI DELL'ART. 82
DEL D. LGS. N. 117/2017



Penelope
Lombardia

Il Funzionario
Maria Gracino
Firma in delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Penelope Lombardia - Associazione Regionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse - ODV

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. - È costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "Penelope-Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Associazione Territoriale Lombardia ODV" (in breve anche "Penelope Lombardia ODV").

2. - Penelope Lombardia ODV ha sede in Bellano, per ora alla Via Martiri della Libertà n. 30.

Art. 2 (Statuto)

1. - L'Associazione di volontariato "Penelope - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Associazione Territoriale Lombardia ODV", dotata di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa, è l'espressione locale a rilevanza regionale di "Penelope Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse ODV" (di seguito per brevità, "Penelope Italia ODV") per volontà della quale si costituisce e alle finalità della quale si ispira. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati di Penelope Lombardia esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

3. - Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la presenza dei 2/3 dei soci e con la maggioranza dei presenti. Esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. - Penelope Lombardia ODV non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e della promozione della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale

Art. 4 (Attività dell'associazione)

1. - Penelope Lombardia ODV promuove, come attività esclusiva o prevalente ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, nonché la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. - In particolare intende:

a) promuovere a livello territoriale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie.

b) sostenere a livello territoriale iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate.

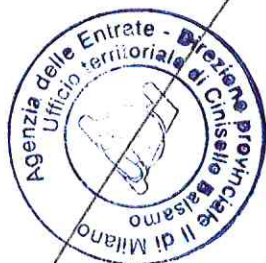
c) promuovere a livello territoriale percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone, volontaria o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni ecc.

d) proporsi a livello territoriale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto, offrendo, se richiesto, anche supporto legale e psicologico.

e) partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia ed all'estero.

3. - L'attività di Penelope Lombardia ODV può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

4. - Penelope Lombardia ODV opera nel territorio della Regione Lombardia



Art. 5 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1. - Possono essere soci di Penelope Lombardia ODV tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà. Sono ben accetti il sostegno e il contributo che enti pubblici e privati, interessati a partecipare alla realizzazione dei programmi, possono offrire per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

2. - L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione in seguito a comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.

4. - L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea, che dovrà decidere in merito entro i successivi 60 giorni.

5. - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è tenuto a restituire tutto il materiale in suo possesso di proprietà di Penelope Lombardia ODV.

6. - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, informando il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua e i contributi straordinari richiesti dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea dei soci;

- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

7. - Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione a livello territoriale e da Penelope Italia ODV.

In particolare, i soci hanno diritto ad essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali.

Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente, che la evaderà entro i successivi 15 giorni.

Essi hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione, previo preavviso scritto di almeno 8 giorni.

8. - Ogni forma di rapporto economico con Penelope Lombardia ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

9. - Sono volontari gli associati che prestano per libera scelta attività spontanea, personale, senza fine di lucro nell'ambito degli obiettivi e delle finalità previste dall'art. 3 del presente Statuto. Al volontario possono essere eventualmente - nei limiti e secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo - rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 (Penelope Italia ODV)

1. - Penelope Lombardia ODV aderisce a Penelope Italia ODV, associazione di secondo livello che, da un lato, si occupa delle attività associative di rilevanza nazionale e internazionale, dall'altro è l'organismo di collegamento e coordinamento di tutte le associazioni territoriali costituite nell'alveo e per volontà di essa.

2. - Penelope Italia, per il tramite dei propri competenti organi istituzionali, esercita nei confronti di Penelope Lombardia ODV le seguenti funzioni:

- a) indirizzo delle autonome attività associative di Penelope Lombardia ODV in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;



b) coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse e organizzate da Penelope Italia;

c) controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa di Penelope Lombardia ODV;

d) riscossione della quota parte dei contributi associativi di spettanza di Penelope Italia.

3. - I diritti e i doveri relativi e conseguenti all'adesione di Penelope Lombardia ODV a Penelope Italia ODV sono previsti e disciplinati dallo statuto di questa e dai regolamenti attuativi.

4. - Penelope Lombardia ODV elegge, quali componenti del Consiglio Nazionale di Penelope Italia, dei delegati nel numero e nelle modalità previste dallo statuto di questa e dal relativo regolamento.

Art. 7 (Patrimonio)

1. Il patrimonio di Penelope Lombardia ODV è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive delle gestioni.

2. - Penelope Lombardia ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

a) quote associative annuali e contributi straordinari;

b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;

d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione, ai sensi del Decreto Interministeriale del 25 maggio 1995 n.134.

e) rimborsi derivanti da convenzioni.

3. - Il patrimonio sociale viene utilizzato, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.lgs 117/2017, per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. - Penelope Lombardia ODV può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa deliberazione conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare beni immobili, previa approvazione dell'Assemblea dei soci.

5. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'Assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 8 (Organi di Penelope Lombardia ODV)

1. - Sono organi di Penelope Lombardia:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

2. - Al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può dotarsi di organi consultivi istituiti e disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3. - Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente.

Art. 9 (L'assemblea dei soci)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione. Ciascun socio ha un voto.

2. - L'assemblea ordinaria indirizza l'attività di Penelope Lombardia ODV ed inoltre:

a) approva il rendiconto annuale;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;

c) delibera sui ricorsi avverso il respingimento della richiesta di iscrizione e avverso la decadenza o esclusione di un socio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto, dall'atto costitutivo o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto, e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati lo richieda.

4. - L'assemblea straordinaria delibera anche in ordine alle modifiche statutarie, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'associazione, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, anche tramite posta elettronica o altro mezzo che garantisca la certezza dell'avvenuta comunicazione. Esse devono contenere l'ordine del giorno, l'ora e la sede dell'adunanza.

6. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

8. Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate con la presenza dei due terzi degli associati e la maggioranza assoluta dei presenti.

9. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10. - Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea tra gli associati da almeno tre mesi; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito.

2. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente di un consigliere, questi è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale nomina il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Se la lista risulta esaurita, si procede alla sostituzione tramite elezione suppletiva. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve provvedere alla elezione del Consiglio intero.

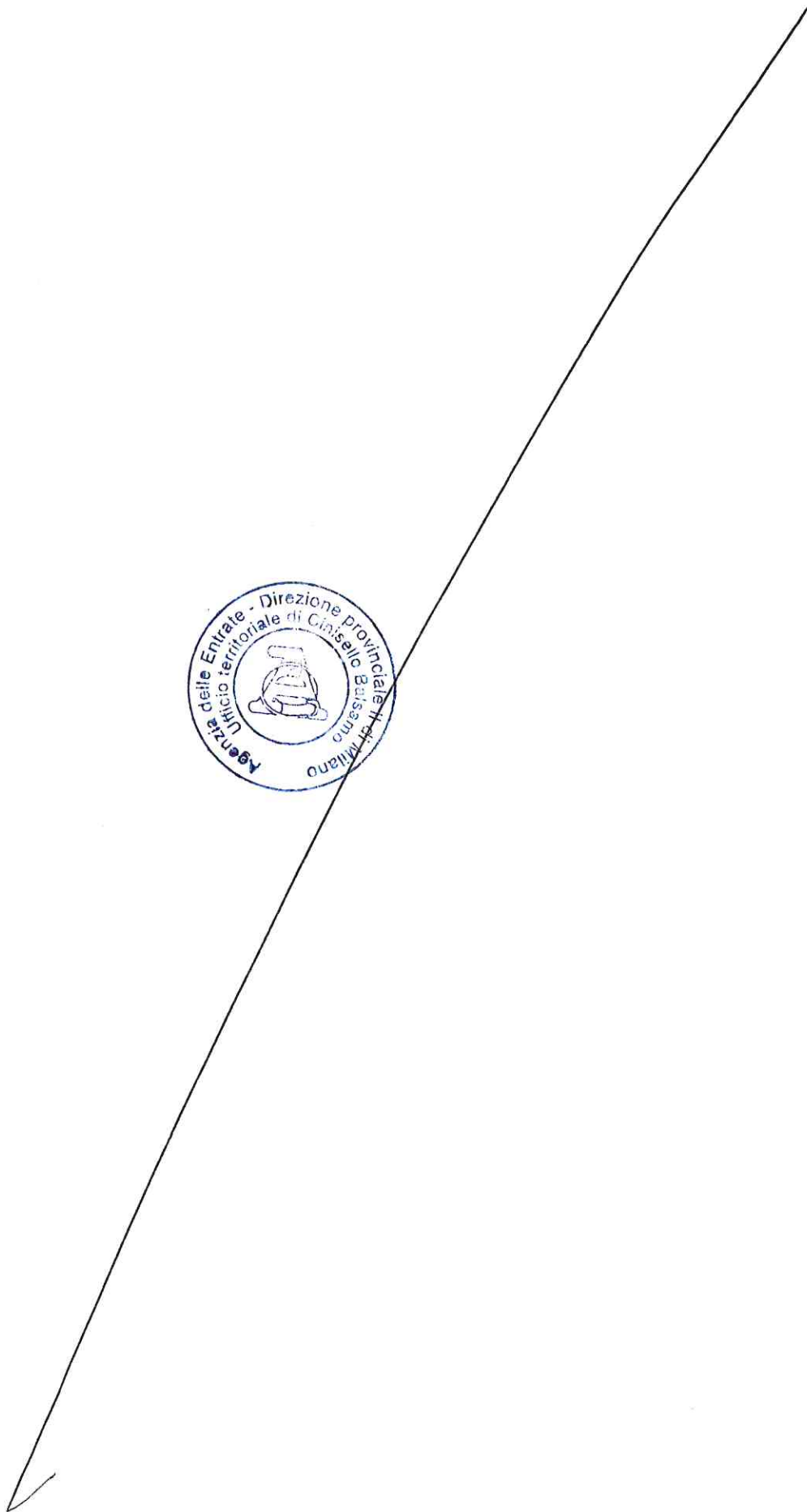
3. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre lo schema di rendiconto e i regolamenti attuativi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, sulle esclusioni e sulle decadenze;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea;
- f) promuovere la raccolta di fondi.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.



Art. 11 (Il Presidente)

1. -Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art.12 (Libri sociali)

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati (e dei soci volontari)
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 13 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - Penelope Lombardia ODV può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

2. -In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

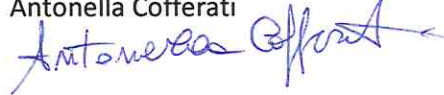
Art. 14 (Disposizioni finali)

1. -Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e alle norme ad esso collegate.

Presidente Penelope Lombardia
Valentina Zaniolo



Segretario Penelope Lombardia
Antonella Cofferati



AGENZIA delle ENTRATE
UP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO
Data 11/10/2022 Serie 3 N. 803
ABI CAB e ATTO ESSENTE

